



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI



Approvato con Delibera di C.C .n. ... del ...



Comune di Fiorenzuola d'Arda

Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti comunali

Approvato con deliberazione n. ... del ... dal Consiglio Comunale

Art. 1 - Oggetto del regolamento e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la gestione, l'organizzazione e la manutenzione delle aree adibite ad orti comunali del Comune di Fiorenzuola d'Arda.
2. Attraverso l'assegnazione degli orti, l'Amministrazione persegue le finalità di:
 - a. valorizzare porzioni di territorio sottraendole al degrado ed alla marginalità e promuovendole quali spazi verdi qualificati, strumento di tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - b. stimolare ed agevolare l'impiego del tempo libero in una attività ricreativa senza scopo di lucro che ottimizzi le risorse economiche familiari dei cittadini;
 - c. favorire la socialità e la partecipazione dei cittadini, intendendo gli orti quali luoghi di incontro/scambio e aggregazione per le comunità locali e di presidio sociale;
 - d. promuovere progetti con finalità didattiche, sociali e terapeutiche, in collaborazione con le scuole e le associazioni presenti sul territorio, che prevedano la coltivazione di orti didattici, orti sociali e/o terapeutici (dedicati all'integrazione di persone o gruppi svantaggiati e al supporto in processi terapeutici di riabilitazione fisica e psichica, particolari disturbi e/o forme di disagio sociale) e orti innovativi (destinati allo sviluppo di forme innovative di coltivazione e gestione);
 - e. favorire e incentivare metodi di agricoltura ecocompatibile, diffondendo pratiche sostenibili quali la gestione razionale dell'acqua, la coltivazione biologica o integrata, la raccolta differenziata dei rifiuti, il riciclaggio dei rifiuti vegetali (compostaggio), il divieto dell'utilizzo di concimi minerali e pesticidi di sintesi.

Art. 2 - Requisiti e criteri di priorità per l'assegnazione

1. Costituisce, nell'ordine, titolo di priorità per l'assegnazione l'appartenenza del soggetto richiedente ad una delle seguenti categorie:
 - a. istituti scolastici di ogni ordine e grado e associazioni con finalità culturali e sociali senza scopo di lucro presenti sul territorio comunale;
 - b. pensionati titolari di pensione minima;
 - c. pensionati di età maggiore o uguale a 60 anni compiuti nell'anno di assegnazione dell'orto;
 - d. disoccupati e cassintegrati da almeno un anno;
 - e. pensionati di età inferiore ai 60 anni;
 - f. lavoratori precari e disoccupati e/o cassintegrati per un periodo inferiore all'anno;
 - g. cittadini non appartenenti alle precedenti categorie.
2. A parità di requisiti la graduatoria è stabilita dall'ordine di arrivo della domanda al protocollo comunale.
3. Non potrà, in nessun caso, essere assegnato più di un orto per nucleo familiare; agli istituti scolastici e alle associazioni potranno essere concessi fino a un massimo di tre appezzamenti, in funzione del progetto proposto in sede di richiesta.

Art. 3 - Modalità per l'assegnazione degli orti

1. L'assegnazione dei lotti è effettuata dagli uffici comunali preposti mediante predisposizione di apposito bando o di specifico avviso per nuove aree disponibili, da pubblicarsi sul sito web del Comune per almeno 15 giorni consecutivi.
2. Il bando pubblico contiene:
 - a. l'esatta individuazione e numerazione dei lotti da assegnare su base cartografica adeguata;
 - b. l'importo del canone annuo;
 - c. i requisiti soggettivi richiesti per l'assegnazione;
 - d. il termine entro il quale devono essere presentate le domande;
 - e. il responsabile del procedimento;
 - f. l'ufficio comunale presso cui ricevere informazioni relative alle aree ortive;
 - g. la durata dell'assegnazione dell'orto.
3. Le domande, redatte su apposito modulo scaricabile dal sito o ritirabile presso gli uffici competenti, dovranno essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale i richiedenti attestino di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere maggiorenni e residenti nel Comune di Fiorenzuola d'Arda;
 - b. non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.; per "appezzamento di terreno coltivabile" si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 30 mq, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale;
 - c. non svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi.
 - d. essere in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell'appezzamento assegnato;
4. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, ai sensi di legge, per verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.
5. Gli istituti scolastici e le associazioni dovranno inoltre corredare la domanda con una relazione progettuale nella quale siano dichiarate le finalità e gli obiettivi della richiesta, con particolare riferimento a quanto previsto dal precedente art. 1, comma 2, lettera d).

Art. 4 - Graduatoria, formazione e validità.

1. L'Ufficio preposto redige la graduatoria, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 2, e la approva con apposita determinazione dirigenziale.
2. Gli assegnatari, in ordine di graduatoria, hanno la facoltà di scegliere il lotto ortivo tra quelli disponibili; qualora non esprimano preferenze, il lotto sarà assegnato d'ufficio.
3. Le domande accolte ma non soddisfatte per insufficienza di lotti resteranno in graduatoria e saranno prese in considerazione nel caso di eventuali appezzamenti rinunciati od oggetto di revoca dell'assegnazione; qualora il numero delle domande fosse invece inferiore a quello degli appezzamenti oggetto di concessione l'Amministrazione Comunale potrà, nell'arco di validità della graduatoria, esaminare eventuali nuove richieste di assegnazione.
4. Ogni assegnatario deve sottoscrivere apposito atto amministrativo di concessione che riporta in estratto le norme contenute nel presente regolamento e, all'atto della sottoscrizione, consegnare copia della ricevuta comprovante il versamento del canone annuo di utilizzo.
5. Allo scadere dei 4 anni, si procederà alla pubblicazione di un nuovo bando per gli orti in servizio e alla formazione di una nuova graduatoria di assegnazione; al titolare di una precedente assegnazione che

conservasse i requisiti per l'assegnazione anche a seguito del nuovo bando, verrà assegnato lo stesso appezzamento, se richiesto.

6. Le assegnazioni durano 4 anni a partire dal rilascio della concessione.
7. L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire agli assegnatari:
 - a. i contenitori per la raccolta dei rifiuti, che dovrà essere fatta in modo differenziato, per quanto possibile nelle adiacenze delle zone ortive e compatibilmente con i vigenti regolamenti in materia;
 - b. l'acqua per l'irrigazione;
 - c. una struttura per il compostaggio dei rifiuti organici provenienti dagli orti;

Art. 5 - Rinuncia e revoca dell'assegnazione

1. È fatta salva la facoltà per l'assegnatario di comunicare la disdetta scritta in qualsiasi momento al servizio preposto, che eventualmente effettuerà la riassegnazione dell'orto lasciato libero.
2. La mancata coltivazione del lotto di terreno per periodi prolungati, il mancato pagamento del canone, l'inosservanza delle norme per la conduzione o la perdita dei requisiti soggettivi costituiscono fattori che comportano la revoca dell'assegnazione, cui viene dato preavviso scritto all'assegnatario; in caso di mancata risposta entro trenta giorni dal ricevimento del preavviso o di immotivata risposta l'assegnazione viene revocata con atto formale.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di rientrare in possesso dell'appezzamento assegnato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dandone preavviso di sei mesi all'assegnatario, e declina ogni responsabilità civile o penale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione e coltivazione degli orti di cui trattasi.
4. Se l'area risulterà incolta, abbandonata, sporca o distolta dal fine per cui fu assegnata, il Comune con parere scritto motivato, disporrà la revoca dell'assegnazione.
5. In caso di inosservanza anche di una sola delle regole o dei divieti stabiliti dal presente regolamento, si procederà alla contestazione formale all'assegnatario. In caso di grave o reiterata inosservanza delle regole sarà avviata la procedura per la revoca dell'assegnazione.
6. In ogni caso, avendo ricevuto formale contestazione, l'assegnatario non potrà ottenere la riassegnazione dell'appezzamento alla scadenza del contratto.

Art. 6 - Obblighi dell'assegnatario

1. L'assegnatario è considerato responsabile a tutti gli effetti dell'orto, che non è cedibile e non può essere dato in affitto o in gestione ad altri soggetti, e risponde dei danni causati, per dolo o negligenza, a persone o cose all'interno dell'area e delle strutture personali e comuni.
2. Ogni assegnatario ha l'obbligo di:
 - a. coltivare l'orto personalmente o con l'aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare, destinando i prodotti della coltivazione al consumo familiare, essendone vietata la vendita;
 - b. mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso, curando in particolare modo l'aspetto estetico e igienico e prevenendo la presenza di animali infestanti;
 - c. contenere l'altezza delle colture, e dei relativi sostegni, entro m. 1,60;
 - d. mantenere ordinato e sgombro da materiali di risulta il lotto assegnato;
 - e. prevenire la produzione di rifiuti e raccogliere quelli prodotti in modo differenziato, recuperando il rifiuto organico tramite il compostaggio;
 - f. contribuire alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia degli spazi comuni e delle strutture di servizio;
 - g. osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti;

- h. mantenere un comportamento di reciproco rispetto nei confronti degli altri concessionari al fine di una pacifica ed armoniosa convivenza;
- i. vigilare sull'insieme degli orti e sulle eventuali aree verdi limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia;
- l. pagare il canone annuo stabilito dal Comune e sottoscrivere il presente Regolamento;
- m. massimizzare il risparmio di acqua, evitando le coltivazioni ad elevato consumo e limitando, da aprile a ottobre, l'irrigazione tra le ore 18.00 della sera e le ore 9.00 del mattino;
- n. osservare i principi di prevenzione in materia di lotta alle zanzare evitando la formazione di ristagni d'acqua;
- o. tenere pulite, sgombre e in buono stato di manutenzione le parti comuni, i viottoli e i fossi di scolo, senza realizzare, all'interno del lotto concesso, nessun tipo di pavimentazione o modifiche dell'assetto dell'area;
- p. provvedere nei mesi invernali all'eventuale pulizia e sgombero di neve e ghiaccio delle vie d'accesso ai lotti, con il correlativo divieto di depositare la neve nelle vie di transito;
- q. approvvigionarsi di tutti gli attrezzi ed il materiale necessario per la produzione ortiva;
- r. consentire in qualsiasi momento l'accesso al proprio orto al personale a ciò incaricato dall'Amministrazione comunale ed esibire il proprio documento di identità quando richiesto dal personale incaricato per i controlli dall'Amministrazione comunale.

Art. 7 - Divieti

1. Agli assegnatari degli orti è fatto divieto di:

- a. recintare il lotto concesso; solo nei casi espressamente indicati e/o autorizzati dall'Amministrazione Comunale sarà consentita una semplice delimitazione, realizzabile nei modi e nei termini previsti nell'atto di concessione e con le caratteristiche tecniche indicate nell'atto medesimo;
- b. installare tettoie, capanni o altre costruzioni, ad eccezione, per il solo periodo invernale ed in modo provvisorio, di teli a caldo o piccole serre, con una altezza dal suolo non superiore a 50 cm.;
- c. abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura; i rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari tramite compostaggio;
- d. usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o posare cisterne per l'acqua all'interno dell'orto;
- e. installare gruppi elettrogeni e detenere materiali infiammabili, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa recare disturbo al vicinato o danni all'incolumità altrui;
- f. allevare animali di qualsiasi tipo o tenere stabilmente animali all'interno dell'orto e nelle parti comuni;
- g. ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario;
- h. coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (mais, girasole, viti, piante ad alto fusto o altre piante infestanti, piante da fiori voluminose e ingombranti);
- i. utilizzare prodotti chimici e/o pesticidi nocivi a persone e animali e, in particolare, i prodotti classificati come "molto tossici, tossici, nocivi, irritanti" o quelli liquidi, solidi e gassosi che, in base alla normativa vigente, prevedano il possesso di dello specifico patentino;
- l. accendere fuochi e incenerire rifiuti o scarti delle coltivazioni;
- m. svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola, floricola o di piccoli frutti;
- n. avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno;
- o. consentire l'ingresso nell'orto di persone estranee, salvo che non siano accompagnate dal concessionario;
- p. accedere alla zona orti con auto o motocicli;

q. occupare o coltivare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti.

Art. 8 - Responsabilità e controversie

1. I concessionari sono nominati custodi dell'orto loro assegnato, ex art. 2051 del Codice Civile, e sono pertanto tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza, e a rimborsare all'Amministrazione comunale eventuali spese sostenute per il ripristino;
2. Il concessionario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone dell'Amministrazione comunale e/o di terzi durante l'uso dell'orto a lui concesso. L'Amministrazione comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano concesso;
3. L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verifichino negli orti urbani concessi, né per eventuali infortuni occorsi al concessionario o a terzi in conseguenza dell'uso dell'orto da parte del concessionario o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.
4. È esclusa ogni forma di indennità per eventuali migliorie o di rimborso dei frutti pendenti al termine della concessione o in caso di revoca della stessa.

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il Regolamento in oggetto entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività del presente provvedimento.
2. Al fine di monitorare il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, il Comune verificherà periodicamente la conduzione dell'area ortiva.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile.